

dena Salvatrice Casertino, con terre degli eredi  
di Vincenzo Danusia ed altri confini, notato in un  
carto terreno di Nubera all'art. 5545 sotto nome di  
Leo Monaco Prigida fu Pietro Seriano H. N. 102, di  
pendente dall'imparabile di S. 10, 80, di cui spetta a  
detto spezzano di terra la rata di S. 10, ed è propria-  
mente quello stesso spezzano di terra, che godena in  
usufrutto Vincenzo Danusia, come coniuge  
superstite di Leo Monaco Prigida, ai sensi dell'atto  
di divisione del sedici Maggio corrente anno, regi-  
strato il tre Giugno successivo, e rogato da me  
Notaro.

Le dal canto suo la suddetta Salvatrice Casertino,  
coll'obbligo pure della garanzia ai sensi di legge usi  
e da in fermenta alla predetta Rosa Casertino,  
che a tale titolo accetta, uno spezzanetto di terra, sito  
nel territorio di Nubera, ex feudo Cameris, contrada  
Aquila dell'estensione di are dodici e centine novan-  
tunquie, parti e moidelli due e mezzo dell'abitata  
corda di canne ventidue e palmi due, confinante  
con terre degli eredi di Giacomo Colletti, col vicinato  
e con terre della stessa Rosa Casertino notato nel  
carto terreno di Nubera all'art. 5545 sotto nome  
di Leo Monaco Prigida fu Pietro, ser. H. N. 102  
1162, dipendente dall'imparabile di S. 10, 80, di cui

310  
spetta a detto spezzano la rata di lire 1,22, ed è  
quello stesso, che pervenuto a Salvatrice Casertino  
in virtù del sopraccitato atto di divisione del  
sedici Maggio milleottocentoquattro da me ro-  
gato.

La risposta fermenta di cui sopra è effetto da  
aggiungersi e per recupero, fatto per la proprie-  
tà, che per l'usufrutto, come del pari i pesi di  
fondiaria e canone restano da oggi innanzi  
a carico dei nuovi possessori.

Quindi le parti reciprocamente rinverano di  
tutti i diritti, azioni e privilegi per usanze co-  
me di ragione, dovendosi reputare come assoluti  
proprietari, cioè Salvatrice Casertino della  
meta dello spezzano di terra, sito in contrada  
Aquila e Rosa Casertino dello spezzano di  
terra sito in contrada Aquila, di cui sopra è  
parola.

Per gli effetti della stessa di ragione le parti di-  
clarano che il valore di ciascuna quota è di  
lire cinquanta.

Le parti rinunziano a qualsiasi iscrizione  
di ufficio.

Le spese di quest'atto sono a carico comune  
delle parti le quali dichiarano di non aver